

0000000239395

RICEVUTO

1 MAR. 2023

Arbitro Unico
per i lavori in gesso e l'intonacatura

Nominato giusta l'art. 10 del Contratto Collettivo di Lavoro cantonale (CCL) per i lavori in gesso e l'intonacatura:

Chiamato a giudicare nella procedura dipendente dalla **decisione di data 24 febbraio 2022** con la quale la **Commissione Paritetica Cantonale (CPC)** per i lavori in gesso e l'intonacatura multava la ricorrente con una penalità di CHF 9'000.--, oltre ad accollarle spese procedurali per CHF 700.-- per presunta violazione dei disposti di cui all'art. 22 cpv. 4 e 6 CCL-TI per non aver ottenuto un permesso speciale per svolgere lavori al sabato.

contro

[redacted] (rappr. dall'avv. [redacted])

Citati i rappresentanti della ricorrente e della Commissione Paritetica Cantonale all'udienza del 21 novembre 2022.

Presenti il direttore della CPC, avv. Alessandro Capelli. Per la ricorrente l'avv. [redacted] ed il Signor [redacted]

Si procede alla discussione in cui la ricorrente si riconferma sostanzialmente nel ricorso esponendo le motivazioni alla base della richiesta di annullamento della penalità in ragione di CHF 9'000.--. La CPC chiede, dal canto suo, la riconferma integrale della decisione impugnata. In punto alle motivazioni addotte dalle parti in sede d'udienza si dirà, se del caso, nel prosieguo.

Posto il punto di questione:

se la decisione CPC di categoria del 24 febbraio 2022 deve essere confermata, annullata o ridotta e se siano da attribuire spese di procedura, dichiara e pronuncia:

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con la decisione in oggetto, la CPC, previo esame dell'intero incarto aperto a fronte di due controlli di cantiere esperiti [redacted] ed il [redacted] ravvisando una violazione, in particolare dell'art. 22 cpv. 4 e 6, ha inflitto alla [redacted] una penalità pari a CHF 9'000.-- oltre ad accollarle spese procedurali per CHF 700.--.
2. Come detto la fattispecie trae origine da due controlli eseguiti durante le giornate di sabato [redacted] presso il cantiere [redacted] a [redacted] ed il [redacted] sul cantiere [redacted] a [redacted]

In buona sostanza durante i predetti controlli è stata constatata la presenza sui cantieri di dipendenti della ditta ricorrente intenti ad eseguire lavori ricadenti sotto il CCL di categoria. Si tratta nel dettaglio di quattro dipendenti durante il controllo di [REDACTED] e di cinque in quello di [REDACTED]

Il rapporto di verifica relativo al controllo di [REDACTED] ha accertato che i dipendenti della ricorrente erano impegnati nella *“rasatura e finitura di parete esterna”*.

Il [REDACTED] la CPC informa la ricorrente sugli esiti del controllo di cantiere dell'[REDACTED] intimandole un termine per formulare le proprie osservazioni.

La [REDACTED] prende posizione il 14 ottobre 2021 dicendosi *“dispiaciuta”* dell'accaduto e che il fatto di lavorare di sabato è stato dettato dalla necessità di terminare i lavori per permettere altri interventi da parte di altre ditte previsti all'ultimo momento per il lunedì successivo. La ricorrente precisa da ultimo che *“per i successivi sabati lavorativi siamo riusciti a chiedere per tempo il vostro permesso”*.

Il [REDACTED] la CPC esegue un ulteriore controllo e rileva la presenza di cinque lavoratori della ricorrente, di sabato e senza aver ottenuto il preventivo permesso, intenti ad eseguire lavori rientranti nel campo di applicazione del CCL, segnatamente l'innalzamento di pareti in cartongesso.

Con scritto 27 ottobre 2021 la CPC informa la ricorrente sugli esiti del controllo di cantiere del [REDACTED] intimandole un termine per formulare le proprie osservazioni.

Il 3 novembre 2021 la ricorrente si dice *“dispiaciuta”* per l'accaduto precisando di essere venuti a conoscenza che *“il cantiere era aperto a tutti, di conseguenza, come le altre ditte, ci siamo presentati a svolgere il lavoro pensando che la domanda fosse già regolata... Visto il ritardo dei lavori di cartongesso e con l'approvazione dei dipendenti, abbiamo colto l'occasione di proseguire con il cantiere”*.

Preso atto delle osservazioni formulate dalla ricorrente la CPC il 24 febbraio 2022 emette la decisione impugnata relativamente sia alle infrazioni riscontrate [REDACTED] sia per quelle del [REDACTED]

3. La procedura è pervenuta a questo Arbitro a seguito del tempestivo ricorso interposto dalla ricorrente il 31 marzo/4 aprile 2022.

In buona sostanza nel gravame la ricorrente non contesta le violazioni riscontrate e quanto accertato nei rapporti di controllo cantiere, ma ritiene manifestamente sproporzionata l'entità della penalità ribadendo che il fatto di aver lavorato sabato [REDACTED] [REDACTED] era un presupposto affinché il lunedì successivo si fosse potuto procedere al programmato montaggio dei canali di aspirazione per l'aria condizionata. La seconda violazione, a dire della ricorrente, sarebbe stata commessa *“per pura negligenza... ed in perfetta buona fede”*, considerato come tutte le ditte fossero presenti sul cantiere e di conseguenza che si potesse ritenere il permesso fosse stato richiesto ed ottenuto anche per lei.

Come rilevato in entrata, la ricorrente ha poi integrato le motivazioni addotte nel gravame in sede d'udienza precisando che il [REDACTED] la stessa poteva ritenere

legittimo lavorare sabato [REDACTED] sulla base dell'autorizzazione, indicata nel rapporto, concessa dall'ispettore durante la verifica dell'[REDACTED] precedente e ritenuto che se non avesse lavorato il sabato [REDACTED] sarebbe presumibilmente stata tenuta a pagare delle penali alla committenza.

Nelle sue osservazioni finali la ricorrente ribadisce la sproporzionalità della penalità che a suo dire evidenzia uno scollamento tra l'importo richiesto e il comportamento rimproverato trattandosi, in ogni caso, di violazioni formali (mancate richieste di autorizzazione) e non materiali (se richiesta la deroga non sarebbe stata concessa).

4. Terminata l'istruttoria con le modalità ed i tempi elencati in ingresso e constatate le posizioni inconciliabili, a questo Arbitro non resta che procedere al giudizio sia sul merito, sia sulle spese di procedura.
5. Preliminarmente si ritiene che per dirimere la presente vertenza che concerne esclusivamente l'ammontare della penalità è necessario determinare la natura della violazione, segnatamente se formale o materiale. Questo, in particolare, ritenuto il contenuto della circolare 22 dicembre 2016 con la quale la CPC informa le ditte del ramo sulla portata interpretativa dell'art. 22 CCL cpv. 6 CCL laddove *"le aziende che scelgono di adottare il calendario con le ore flessibili hanno facoltà di lavorare 6 sabati ovvero hanno la possibilità di beneficiare di massimo 6 notifiche di lavoro a regime speciale nell'arco di un anno"*.

Aspetto che è poi stato codificato nel CCL valevole dal gennaio del 2017 al dicembre del 2025. Al suo art. 23 lett. h) il CCL, in deroga all'art. 22 cpv. 6 CCL, recita appunto: *"alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 16.00 del venerdì precedente il lavoro"*.

La portata del predetto articolo è oltremodo chiara, come non vi possono essere dubbi sulla volontà delle parti contraenti di voler concedere alle ditte che si dotano di un calendario flessibile, come lo ha fatto la ricorrente durante il 2021, della possibilità di lavorare 6 sabati l'anno senza dovere motivare la richiesta e su semplice notifica che, tra l'altro e per questo, è sufficiente pervenga entro la fine del pomeriggio del venerdì precedente la giornata in cui si intende lavorare.

L'art. 23 lett. h) precisa che le ditte toccate dalla norma potranno beneficiare di *"al massimo 6 sabati all'anno"* su semplice notifica, lasciando intendere che resta per contro inalterata la possibilità di ottenere la concessione di lavorare altri sabati oltre quelli menzionati nell'art. 23 se preventivamente approvati dalla CPC che, in questo caso, si riserva di verificare se le motivazioni rientrano nella presupposta *"dimostrata urgenza e necessità"*. D'altronde se così non fosse le parti avrebbero senz'altro previsto e regolato in modo esplicito il numero di sabati annui disponibili direttamente nell'art. 22 CCL. Ciò che non è il caso.

A ben vedere quindi, da quanto emerge dagli atti ed in particolare dai documenti richiamati dalla CPC, entrambe le violazioni riscontrate possono essere definite di natura formale.

Da un lato considerato che [REDACTED] la ricorrente ancora avrebbe potuto beneficiare di un sabato su semplice notifica e, contrariamente a quanto riportato nella

decisione impugnata, non avrebbe pertanto violato l'art. 22 cpv. 6, bensì l'art. 23 lett. h). Le disquisizioni circa i motivi che hanno indotto la ditta a lavorare sabato [REDACTED] sono quindi ininfluenti per il presente giudizio.

Mentre che, per la fattispecie del [REDACTED] la ricorrente avrebbe comunque potuto richiedere l'autorizzazione a lavorare per un ulteriore sabato, ottenendola se suffragata da motivi d'urgenza e necessità (art. 22 cpv. 6 CCL). A riguardo ci si limita ad osservare che le censure sollevate dalla ricorrente per motivare la sproporzionalità della penalità anche in relazione a questa seconda violazione non sono state contestate nel merito dalla CPC. La contestazione stante la quale sul cantiere di [REDACTED] il [REDACTED] erano attive altre e numerose ditte e che quindi si era confrontati con un caso particolare d'urgenza è allegazione non contestata.

Sempre quale premessa e per dissipare qualsiasi dubbio in merito, si osserva che nella commisurazione delle penalità comminate dalla CPC, questo Arbitro non è vincolato da alcun "*calcolatore di penalità*" ancorché adottato dalle Commissioni paritetiche, giacché privo di base legale per assurgere ad elemento da considerare nel contesto della valutazione della penalità medesima. Diverso invece in riferimento al valore vincolante dei principi di legge, giurisprudenziali o contrattuali applicabili, come lo sono l'art. 8 del CCL oppure i riconosciuti principi generali di proporzionalità e di equità e soprattutto la necessità di sempre tenere in considerazione le particolarità del caso specifico. Aspetto quest'ultimo al quale è possibile derogare unicamente in presenza di specifiche basi legali che nel caso di specie difettano.

Ora, sulla base di tutto quanto esposto va detto che la colpa della ricorrente va ridimensionata anche tenendo conto delle pregresse decisioni comminate per medesimi fatti dalle quali però non è dato sapere se si tratta di violazioni per mancato inoltro della notifica ex art. 23 CCL o per mancato ottenimento dell'autorizzazione ex art. 22 cpv. 6 CCL anche se entrambe le decisioni riportano quale violazioni l'art. 22 cpv. 6 CCL, considerato che anche in quella impugnata, e malgrado quanto accertato, viene esclusivamente riportato l'art. 22 cpv. 6 allorquando è emerso dai documenti richiamati che almeno la violazione dell'[REDACTED] doveva ricadere sotto l'art. 23 lett. h) e non sancita ex art. 22 cpv. 6.

6. A questo Arbitro, dato atto che le sanzioni e le pene convenzionali imposte dalle CPC hanno lo scopo primario di dissuadere il datore di lavoro dal commettere ulteriori future violazioni del contratto collettivo di lavoro e vanno valutate tenendo conto delle circostanze del caso specifico e della natura della violazione medesima, appare proporzionato fissare la penalità di CHF 2'000.--. E questo, anche tenendo conto del fatto che la proibizione di lavoro al sabato ha pure lo scopo garantire una concorrenza leale tra ditte del ramo ritenuto che, per espressa volontà delle parti contraenti, è stata fortemente relativizzata perlomeno in ragione del lavoro svolto durante sei sabati per anno.

Per questi motivi,

SI DECIDE

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza la penalità comminata con la decisione 24 febbraio 2022 dalla CPC nei confronti della [REDACTED] (dispositivo no. 3 decisione impugnata), è ridotta a CHF 2'000.--. Resta inalterato l'importo fissato nella decisione impugnata (dispositivo no. 2) in ragione di CHF 700.--.

2. Non si fissano spese di procedura, non si assegnano ripetibili.

3. Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso al Tribunale Federale ex art. 389 CPC entro il termine di trenta giorni dall'intimazione.


4. Intimazione:

[REDACTED]

- Commissione Paritetica Cantonale, Viale Portone 4, 6500 Bellinzona.

Lugano, 28 febbraio 2023

L'Arbitro Unico


Avv. Davide Corti